Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.)

1. Finalità

1. Le presenti misure di emergenza vengono adottate sul territorio della regione Piemonte al fine di prevenire e controllare la diffusione dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), nonché eradicarlo dove possibile.
2. Soggetti interessati all'attuazione di tali misure sono il Settore Fitosanitario regionale, i conduttori di actinidieti a titolo professionale ed i soggetti privati che svolgono l'attività a livello hobbistico (anch'essi di seguito definiti "conduttori"). Il Piano prevede inoltre azioni di divulgazione e sensibilizzazione che coinvolgono altri operatori della filiera produttiva e gli enti locali.

2. Indagini sull'andamento dell'epidemia

1. Il Settore Fitosanitario, direttamente o avvalendosi di tecnici operanti sotto il suo controllo, effettua indagini per verificare l'andamento della presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia*.
2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante per accertare la presenza dei sintomi della batteriosi e sono supportate, se necessario, da analisi batteriologiche.
3. I sopralluoghi vengono effettuati in particolare nell'imminenza della ripresa vegetativa, cioè nel periodo in cui si ha maggior evidenza dei sintomi corticali.
4. Il Settore Fitosanitario coordina gli accertamenti sul territorio; i laboratori del medesimo Settore svolgono le attività diagnostiche di emergenza per i casi sospetti.

3. Segnalazione di casi sospetti

1. I casi sospetti di batteriosi dell'actinidia devono essere segnalati tempestivamente ai tecnici aziendali o, per coloro che non si avvalgono di servizi di assistenza tecnica, ai comuni competenti per territorio. I tecnici aziendali ed i comuni, qualora non riescano a confermare la presenza della batteriosi su base sintomatologica, segnalano via mail i casi sospetti al CReSO (Consorzio di ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'ortofrutticoltura piemontese) (info@cresoricerca.it) o al Settore Fitosanitario (patologia@regione.piemonte.it) specificando nell'oggetto: "segnalazione caso sospetto batteriosi actinidia".

4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. Il Settore Fitosanitario, a seguito degli accertamenti effettuati nel 2010 - 2011, ha individuato le "aree delimitate", definite nell'art. 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 come le zone comprendenti le aree contaminate e relative zone di sicurezza.
2. Sono individuati come "aree delimitate" i territori comunali di seguito elencati.
<u>Provincia di Biella</u>: Cavaglià, Roppolo, Viverone.
<u>Provincia di Cuneo</u>: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cardè, Castellar, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Montemale di Cuneo, Moretta, Morozzo, Pagno, Peveragno, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Roccasparvera, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vottignasco.
<u>Provincia di Torino</u>: Bibiana, Borgomasino, Bricherasio, Buriasco, Caravino, Cavour, Campiglione Fenile, Garzigliana, Macello, Maglione, Osasco, Pinerolo, Piverone, Villareggia.
<u>Provincia di Vercelli</u>: Alice Castello, Borgo d'Ale, Cigliano, Moncrivello, Santhià, Tronzano.

3. Il Settore Fitosanitario, a seguito degli accertamenti, aggiorna costantemente l'elenco delle aree delimitate e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

5. Misure obbligatorie

1. I conduttori degli actinidieti, qualora individuino sulla pianta i cancri causati da P.s.a., sono obbligati ad effettuare, a seconda della gravità dei sintomi,
- l'asportazione delle parti colpite
  oppure
- l'estirpazione dell'intera pianta.

2. Il materiale risultante dagli interventi cesori o dall'estirpazione deve essere distrutto mediante incenerimento o interramento profondo *in loco*, fatte salve diverse modalità prescritte dal Settore Fitosanitario.
3. Gli operatori devono proteggere i tagli prodotti sulle piante con gli interventi di rimonda.
4. Le singole piante da produzione estirpate non devono essere rimpiazzate.
5. Le superfici estirpate non possono essere reimpiantate con actinidia per le due stagioni vegetative successive.
6. I frutteti devono essere mantenuti privi di cancri mediante controlli periodici ed eventuali rimonde: gli interventi previsti al punto 1 del presente paragrafo, effettuati per eliminare parti vegetali molto contaminate, devono essere ripetuti durante l'intera stagione vegetativa al fine di ridurre e contenere l'inoculo.
7. Negli actinidieti in cui la percentuale di piante che presentano sul fusto cancri causati da P.s.a. è minore del 30%, le piante che presentano i sintomi devono essere rimondate o estirpate; gli actinidieti in cui la percentuale di piante che presentano sul fusto cancri causati da P.s.a. è superiore al 30% devono essere estirpati totalmente.
8. I conduttori sono tenuti ad eseguire i trattamenti previsti nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario in collaborazione con il CReSO (schede informative scaricabili all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm) e distribuite dai centri di assistenza tecnica in formato cartaceo.
9. Nel caso di utilizzo di polline di produzione propria, questo dovrà essere esclusivamente prelevato da piante sane.

Vista la gravità della situazione sul territorio piemontese, è comunque sconsigliato l'impianto di nuovi actinidieti.

6. Vigilanza sull'applicazione delle misure obbligatorie

In seguito all'accertamento di frutteti colpiti dalla batteriosi in cui non vengano eseguite le misure obbligatorie di cui al paragrafo 5, il Settore Fitosanitario ne ingiunge l'attuazione indicando i tempi per l'esecuzione. Le misure devono essere attuate tempestivamente e comunque non oltre i 30 giorni dall'ingiunzione.

7. Regolamentazione dei vivai e dei campi di piante madri

1. La produzione di piante e materiale di moltiplicazione di *Actinidia* spp. é consentita solo in zone distanti 500 metri da frutteti di actinidia; fino al 31 marzo 2012 è consentito il prelievo di materiale di moltiplicazione da piante madri preesitenti anche a distanze inferiori, purchè indenni da P.s.a..
2. Il Settore Fitosanitario può consentire la produzione in zone non indenni quando questa avviene in siti di produzione indenni dalla batteriosi (cioè siti che garantiscono un adeguato isolamento microbiologico).
3. Per la produzione di talee di *Actinidia* spp. deve essere impiegato materiale che è stato controllato dal Settore Fitosanitario nella stessa stagione in cui è avvenuto il taleaggio.
4. I vivaisti sono tenuti a seguire le misure di profilassi contenute nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario in collaborazione con il CReSO (schede informative scaricabili all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm).
5. I vivaisti devono individuare in modo preciso tutti i campi di piante madri da cui vengono prelevate le talee e comunicano al Settore Fitosanitario entro il 31 gennaio di ogni anno i dati

relativi a comune, foglio e particella di ogni campo. Entro la stessa data devono essere comunicati anche i dati relativi a comune, foglio e particella di tutti i vivai di produzione condotti dall'azienda e di quelli che verranno impiantati nella stagione vegetativa imminente.
Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando l'allegato 2 "Dichiarazione annuale dei campi di piante madri per l'approvvigionamento del materiale di propagazione di actinidia e quantità prelevate".
6. Il Settore Fitosanitario controlla i campi di piante madri ed i vivai al fine di verificare lo stato fitosanitario del materiale vivaistico prodotto.
7. Qualora nei campi di piante madri venga riscontrata la presenza di P.s.a., il Settore Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante infette nonché la messa in quarantena delle piante presenti nell'intero campo per tutto il successivo ciclo vegetativo. Prescrive inoltre adeguati interventi da effettuare sulle piante presenti nel campo.
8. Qualora nei vivai venga riscontrata la presenza della batteriosi, il Settore Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione dell'intero lotto risultato infetto nonché la messa in quarantena dei lotti contigui per tutto il successivo ciclo vegetativo.
9. I materiali di moltiplicazione prodotti e le piante di actinidia pronte per la vendita devono essere accompagnati da apposite etichette. Il Settore Fitosanitario, dopo aver svolto gli opportuni controlli e prima della commercializzazione, autorizza l'apposizione delle etichette. Per ogni lotto commercializzato deve essere apposta un'etichetta. Viene definito "lotto" un gruppo di piante con caratteristiche uguali: specie, varietà, sesso, modalità di produzione (talea/micropropagazione), fornitore del materiale iniziale, età. L'etichetta deve contenere le informazioni previste nell'allegato 3 "Fac-simile etichetta".
10. Il Settore Fitosanitario regionale rende noto annualmente l'elenco delle aziende vivaistiche regionali autorizzate.
11. Chiunque detiene o immette in commercio materiali di moltiplicazione o piante di actinidia deve tenere presso il centro aziendale un registro vidimato dal Settore Fitosanitario su cui devono essere registrati gli estremi delle etichette ed il relativo movimento di materiali di moltiplicazione e di piante acquistati, detenuti o ceduti a terzi.
12. Nel caso di rivendita di piante finite acquistate da altri fornitori, all'acquirente finale deve essere fornita copia della fattura e dell'etichetta del fornitore originario.

8. Nuovi impianti e rimpiazzo di piante colpite dalla batteriosi

1. I soggetti che nel 2011 hanno presentato domanda di contributo nell'ambito del Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi ed hanno estirpato totalmente o parzialmente frutteti di actinidia non possono realizzare nuovi impianti di actinidia né rimpiazzare le piante malate sui terreni oggetto di intervento fino al 30 aprile 2013. Possono essere invece eseguiti nuovi impianti su terreni diversi da quelli inseriti nella domanda di contributo.
2. I soggetti che nel 2011 hanno presentato domanda di contributo nell'ambito del Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi impegnandosi a sospendere l'impianto di actinidia su terreni dove erano già stati messi a dimora pali e fili devono mantenere la sospensione del reimpianto fino al 30 aprile 2013. E' possibile, solo relativamente a tale intervento (che interessa i terreni in cui i pali e i fili erano stati messi a dimora nel 2011), esercitare opzione di rinuncia al contributo per la compensazione della perdita di reddito dovuta alla mancata produzione nel 2012 nel caso s'intenda effettuare un nuovo impianto di actinidia nel 2012, che dovrà essere realizzato osservando le norme riportate nei successivi punti 6, 7 e 8.
3. In attuazione delle misure obbligatorie di cui al paragrafo 5, le superfici che sono state estirpate a causa della presenza della batteriosi non possono essere reimpiantate con actinidia per le due stagioni vegetative successive.
4. Su tutto il territorio piemontese viene sconsigliata l'esecuzione di nuovi impianti di actinidia in ragione delle seguenti considerazioni:
- nel marzo 2011 in Piemonte sono stati effettuati nuovi impianti che presentavano già sintomi della malattia in quanto il materiale di moltiplicazione era già infetto e tali impianti sono stati estirpati;
- non si conoscono attualmente mezzi curativi per le piante infette che, una volta colpite dalla batteriosi, sono destinate a morire non potendo essere recuperate;

- nell'attuale situazione di accertato grave rischio fitosanitario la realizzazione di nuovi impianti, molto più sensibili agli attacchi della batteriosi, può diventare causa importante di diffusione della malattia e potrebbe mettere a rischio l'intero sistema produttivo piemontese;
- allo stato attuale il materiale di moltiplicazione, anche se asintomatico al momento dell'acquisto e prodotto con tutte le cautele previste dalla normativa, non può fornire garanzie assolute di esenzione da P.S.A..

5. Ai fini dell'applicazione del presente Piano, è definita "impianto" una superficie sulla quale vengono messe a dimora almeno 20 piante di actinidia.

6. Gli operatori professionali che intendano realizzare nuovi impianti sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto impianto al Settore Fitosanitario regionale compilando on line la "Dichiarazione di impianto actinidia - Anno 2012 - Operatori professionali" (allegato 4).

L'azienda può compilare la dichiarazione

a) avvalendosi del servizio fornito dal CAA (centro autorizzato di assistenza agricola) presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale oppure

b) in proprio, utilizzando il servizio on line "Aiuti di Stato e contributi regionali" disponibile sul portale Sistemapiemonte all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi?canale=agri), previa registrazione del rappresentante legale al portale. La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/indexsistp.htm cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (username e password) al servizio di compilazione.

La dichiarazione stampata dalla procedura, debitamente sottoscritta dal dichiarante, deve essere depositata nel fascicolo aziendale; una copia deve essere inviata a mezzo fax al Settore Fitosanitario regionale (011-432.3710) accompagnata da copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dalle copie delle fatture e delle etichette rilasciate dal vivaista che ha venduto le piante.

7. Gli operatori non professionali (hobbisti) che intendano realizzare nuovi impianti sono tenuti a dare comunicazione dell'avvenuto impianto al Settore Fitosanitario regionale compilando la "Dichiarazione di impianto actinidia - Anno 2012 - Operatori non professionali" (allegato 5) ed inviandone una copia, debitamente sottoscritta dal dichiarante, a mezzo fax al Settore Fitosanitario regionale (011-432.3710). Alla dichiarazione devono essere allegate la copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e le copie delle fatture e delle etichette rilasciate dal vivaista che ha venduto le piante. Il modello è scaricabile anche dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm)

8. Chiunque impianti è tenuto a:
- impiegare solo materiale accompagnato da etichetta (vedasi allegato 3) prodotto da vivaisti autorizzati alla commercializzazione di piante di actinidia e in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica;
- conservare gli originali delle fatture di acquisto e delle etichette che contraddistinguono i lotti e che accompagnano la merce (nel caso di acquisto di materiale rivenduto, copie delle fatture e delle etichette del fornitore originario).

9. Il Settore Fitosanitario effettua sopralluoghi nei nuovi impianti per monitorarne lo stato fitosanitario e verificare che il nuovo impianto sia stato eseguito rispettando le norme contenute nei punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo. In caso di accertata presenza della batteriosi il conduttore deve provvedere all'estirpo parziale o totale dell'impianto sulla base dei provvedimenti stabiliti dal Settore Fitosanitario.

10. I nuovi impianti, qualora infetti, sono esclusi da eventuali contributi erogati alle aziende danneggiate dalla batteriosi.

9. Estirpo di impianti infetti colpiti dalla batteriosi

In presenza di impianti infetti da P.S.A. e in considerazione della necessità di intervenire in tempi brevi al fine di evitare un'ulteriore diffusione della malattia, gli impianti colpiti devono essere estirpati nel più breve tempo possibile.

L'estirpo deve essere comunicato inviando al Settore Fitosanitario il modello "Estirpo di impianti di actinidia per motivi fitosanitari - Anno 2011-2012" (allegato 6) a mezzo fax (011-432.3710) almeno 5 giorni prima dell'esecuzione dell'estirpo.

Ai fini dell'ammissione ad eventuali finanziamenti a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria, la compilazione di tale modulo in tutte le sue parti e il suo invio al Settore Fitosanitario regionale entro il termine sopra citato costituirà requisito di ammissibilità.
Alla dichiarazione di estirpo potrà essere allegata la scheda compilata dal tecnico aziendale relativa all'accertamento di P.S.A. nell'actinidieto oggetto di estirpo.
Il Settore Fitosanitario potrà effettuare sopralluoghi per verificare l'effettiva presenza della batteriosi negli impianti indicati nella dichiarazione.
Il Settore Fitosanitario, in occasione dei sopralluoghi sopra citati, potrà richiedere la consultazione dell'esito delle analisi di laboratorio o dell'accertamento del tecnico aziendale attestante la presenza della batteriosi, che dovrà quindi essere disponibile presso il centro aziendale.

10. Divulgazione delle informazioni

1. E' fatto obbligo ai tecnici aziendali, agli agenti ed ai rivenditori di prodotti fitosanitari di fornire le indicazioni di profilassi e di controllo della batteriosi contenute nelle linee guida permanenti elaborate dal Settore Fitosanitario in collaborazione con il CReSO. Ogni altra informazione, se non sottoposta a valutazione del medesimo Settore, è da ritenersi priva di ogni garanzia di utilità per il contenimento della malattia. I soggetti che forniranno indicazioni, anche all'atto della vendita di prodotti fitosanitari, non sottoposte alle valutazioni di cui sopra saranno perseguibili a norma di legge.
2. Le linee guida (schede informative) vengono aggiornate dal Settore Fitosanitario e dal CReSO in modo permanente, forniscono le informazioni sulle misure di profilassi e controllo da adottare nei diversi periodi vegetativi e sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/org_allerta.htm.

11. Azioni di sensibilizzazione sul territorio

1. I sindaci dei comuni sono invitati a garantire la massima collaborazione e ad emanare ordinanze per supportare l'applicazione delle disposizioni sul territorio di propria competenza.
2. Le amministrazioni comunali sono inoltre invitate a porre in atto azioni di sensibilizzazione specifiche rivolte ai conduttori hobbisti di piccoli appezzamenti.

12. Prescrizioni e aspetti sanzionatori

1. Il Settore Fitosanitario, in caso di accertata presenza della malattia e di inosservanza, da parte dei conduttori degli actinidieti, degli obblighi previsti dal presente Piano, dispone l'esecuzione delle misure obbligatorie indicate al paragrafo 5.
2. In caso di inadempienza sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 18 ter della l.r. 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (l.r. 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", art 4):

- euro 3.000,00 per ettaro di superficie, con un minimo di euro 500,0, per i soggetti che non rispettano gli obblighi relativi alle estirpazioni entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale;
- da euro 200,00 ad euro 1.200,00 per chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario regionale.

Fermo restando l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa, con provvedimenti successivi potrà essere disposto il sequestro amministrativo degli actinidieti (ex legge 24 novembre 1981, n. 689) e potranno essere avviate procedure coattive e le relative spese saranno poste a carico del contravvenuto o di chi vi risponda eventualmente in solido.